



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 363

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 4 novembre 2010

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	Pag.	3
11 ^a - Lavoro	»	5
12 ^a - Igiene e sanità	»	9
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	»	13

Commissioni bicamerali

Vigilanza sull'anagrafe tributaria	Pag.	26
--	------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	28
--	------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut: UV-MAIE-IS-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 4 novembre 2010

431^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Relazione alla 14^a Commissione sul disegno di legge n. 2322. Parere alla 14^a Commissione sul Doc. LXXXVII, n. 3. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Relazione favorevole condizionata, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore DE ANGELIS (*FLI*), tenuto conto dei chiarimenti offerti nella giornata di ieri dal Governo, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione che alla fine dell'articolo 7, comma 2, vengano aggiunte le seguenti parole: »e le amministrazioni interessate devono svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La Commissione esprime poi parere non ostativo sulle modifiche alle direttive 2009/162/UE e 2010/23/UE contenute nell'allegato B relative, rispettivamente, al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ed al meccanismo di inversione contabile alla prestazione di determinati servizi,

nel presupposto che non determinano effetti in termini di gettito erariale avendo carattere procedurale.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(Parere alle Commissioni 1^a e 2^a riunite su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Riprende l'esame del testo sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore FLERES (*PdL*), tenuto conto dei chiarimenti offerti dal Governo nella giornata di ieri, propone di esprimere parere non ostativo.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere.

L'esame degli emendamenti viene rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente AZZOLLINI avverte che al termine della seduta è convocata la Sottocommissione per i pareri.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,15.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 4 novembre 2010

183^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***MORRA***La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE REFERENTE*

(2147) Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Damiano ed altri; Miglioli ed altri; Miglioli ed altri; Bellanova ed altri; Letta ed altri; Donadi ed altri
(Esame e rinvio)

Il relatore CASTRO (*PdL*) illustra le singole disposizioni del disegno di legge.

L'articolo 1 concerne alcune forme di tutela dei collaboratori in via coordinata e continuativa operanti in regime di monocommittenza. In particolare, il comma 1 prevede un monitoraggio, nel 2010, dell'attuazione dell'indennità di reinserimento in favore di tali collaboratori, ai fini di un'eventuale revisione della relativa normativa. Allo stato, l'indennità risulta disciplinata – «in via sperimentale per il biennio 2010-2011» – dall'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni; in base a tale normativa, l'istituto si applica, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, in caso di cessazione del rapporto di lavoro dei collaboratori summenzionati, a condizione che essi non siano iscritti anche ad altre forme pensionistiche diverse da quella propria di tale categoria, non esercitino anche attività di lavoro autonomo, abbiano conseguito nell'anno precedente quello di riferimento un reddito lordo compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro, godano dell'accredito presso la gestione separata dell'INPS di almeno un mese di contributi per l'anno di riferimento e di almeno tre mesi per l'anno precedente e siano senza contratto di lavoro da almeno due mesi. L'indennità, attribuita in un'unica soluzione, è pari al 30 per cento del reddito percepito l'anno precedente; essa non può, in ogni caso, superare i 4.000 euro.

Il comma 1 dell'articolo 1 dispone che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolga entro il 30 settembre 2010 un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione dell'istituto per l'anno in corso. Dopo tale monitoraggio, il Ministro, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può operare una revisione dei requisiti di accesso al trattamento e prevedere un'integrazione delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, in relazione al numero delle domande presentate e di quelle accolte, all'entità delle prestazioni riconosciute e alla disponibilità di risorse residue per il 2010. Al riguardo, il relatore segnala l'opportunità di chiarire se l'ambito del decreto ministeriale sia in ogni caso limitato al 2010, o possa estendersi al 2011.

In merito alle risorse residue per il 2010, il comma 1 fa riferimento a quelle più generali di cui al comma 1 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 185, e successive modificazioni, pari, per ciascuno degli anni 2010 e 2011, a 304 milioni di euro, anziché a quelle, specifiche per l'istituto in oggetto, di cui al comma 2 dell'articolo 19 (pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011).

Il comma 2 dell'articolo 1 estende ai collaboratori in forma coordinata e continuativa operanti in regime di monocommittenza e iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS il principio di tutela disposto, per il lavoratore subordinato, dall'articolo 2116 del codice civile, che riconosce il diritto alle prestazioni erogate dai regimi obbligatori di previdenza ed assistenza anche qualora l'imprenditore non abbia versato regolarmente i contributi.

L'estensione di cui al comma 2 è operata a condizione che i collaboratori non siano titolari dell'obbligazione contributiva. Poiché per i collaboratori coordinati e continuativi l'obbligo contributivo è per definizione in capo al committente, non risulta chiaro il senso della condizione, che potrebbe essere intesa ad escludere dall'ambito del comma 2 i collaboratori che esercitino anche attività di lavoro autonomo e siano, in relazione a quest'ultima, titolari – nei confronti della Gestione separata – di un'obbligazione contributiva autonoma. All'onere derivante dall'estensione del principio di cui all'articolo 2116 del codice civile si provvede mediante impiego delle maggiori entrate derivanti dal successivo comma 3, che incrementa la misura dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007.

L'articolo 2 riformula la disciplina degli elenchi dei lavoratori agricoli, compilati e pubblicati a cura dell'INPS per consentire l'accertamento e il riscontro, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro effettuate. Al riguardo, il relatore rileva che il contenuto dell'articolo è sostanzialmente identico a quello dell'articolo 15 del disegno di legge n. 2243, approvato dalla Camera dei deputati il 9 giugno 2010 e attualmente all'esame del Senato.

Quanto all'articolo 3, che demanda ad un decreto ministeriale l'istituzione di un Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale

dipendente dalle imprese assicuratrici, il relatore osserva che il tema è oggetto dell'Atto del Governo n. 283, già trasmesso alle Camere per il relativo parere e all'ordine del giorno della Commissione.

Infine, il relatore dà conto dell'articolo 4, che prevede che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dal 2010, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere una relazione sull'andamento della gestione delle risorse in materia inerenti all'anno in corso, con particolare riguardo all'andamento delle erogazioni dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga.

Il disegno di legge merita dunque ad avviso del relatore una valutazione particolarmente attenta, che consenta di razionalizzarne e rimodularne il contenuto, tenendo conto di quanto disposto in altri vettori normativi all'esame delle Camere.

Il senatore ROILO (PD) ritiene importante che sul provvedimento venga acquisito l'orientamento del Governo, anche in considerazione della possibilità che esso, approvato dalla Camera dei deputati a larga maggioranza, prosegua il proprio percorso al Senato in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2177) Deputato LO PRESTI ed altri. – Modifica all'articolo 8 del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, concernente la misura del contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale iscritti in albi ed elenchi, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore ZANOLETTI (Pdl) illustra il disegno di legge, che propone una modifica della disciplina del contributo previdenziale integrativo, relativo agli esercenti attività libero-professionale.

La prima parte della novella concerne, almeno letteralmente, soltanto le forme pensionistiche obbligatorie di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che ha previsto l'istituzione di regimi pensionistici obbligatori per i soggetti che svolgono attività libero-professionale il cui esercizio sia condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, con esclusione delle categorie per le quali fosse già prevista una forma pensionistica obbligatoria. La disposizione modifica la misura del contributo previdenziale integrativo, cioè del contributo a carico di coloro che si avvalgono delle attività professionali degli iscritti. La norma attuale prevede una misura fissa, pari al 2 per cento del fatturato lordo: la novella propone che la misura sia invece stabilita con delibera dell'ente o cassa competente, approvata dai Ministeri vigilanti, fermo restando che il contributo integrativo sia determinato in percentuale del fatturato lordo. In ogni caso, la delibera non può prevedere un'aliquota superiore al 5 per cento. Il contributo integrativo – come prevede anche la norma vigente – è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo, all'atto del pagamento del cor-

rispettivo (da parte del cliente) e previa evidenziazione del relativo importo sulla fattura.

La seconda parte della novella concerne, oltre ai regimi pensionistici di cui al decreto legislativo n. 103, anche quelli, sempre relativi ai liberi professionisti, di istituzione antecedente e che abbiano adottato o adottino il sistema di calcolo contributivo. Essa prevede che l'ente o cassa competente possa destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali dei contributi mediante delibera adottata secondo le procedure stabilite dalla legislazione vigente, nonché dallo statuto e dal regolamento dell'ente o cassa, ed approvata dai Ministeri vigilanti.

Il senatore ROILO (*PD*) sottolinea l'esigenza che anche su questo provvedimento il Governo intervenga in Commissione, onde chiarire il proprio orientamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sul trattamento normativo ed economico nel settore dell'editoria

Il senatore CASTRO (*PdL*) illustra la proposta di indagine, riportandosi alle considerazioni già avanzate nel corso della riunione del 27 ottobre scorso dell'Ufficio di Presidenza della Commissione, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, ed al dibattito svoltosi in quella sede. L'urgenza dell'indagine deriva dall'esistenza di aree diffuse di utilizzo improprio della normativa riguardante l'inquadramento economico e normativo degli operatori del settore, analogamente a quanto si è verificato in passato per gli operatori dei *call-center*, da cui derivano, inoltre, pregiudizi in ordine alla qualità e alla trasparenza dell'esercizio di un diritto fondamentale, quale quello ad una informazione libera ed indipendente. Sul punto andranno senz'altro acquisite le posizioni di FIEG, FNSI ed INPGI, nonché di altri soggetti che si riserva di individuare. Reputa in ogni caso opportuno che, nella fase finale delle audizioni, venga altresì acquisita la posizione dei rappresentanti del sindacalismo confederale classico, onde favorire la definizione di una *exit strategy*, che, come già avvenuto proprio per gli operatori dei *call-center*, dovrà essere largamente negoziata fra le parti sociali.

Concordano con questa proposta, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori ROILO (*PD*), CARLINO (*IdV*) e MARAVENTANO (*LNP*).

Il PRESIDENTE assicura quindi che, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Regolamento, avanzerà alla Presidenza del Senato la richiesta di autorizzazione alla predetta indagine conoscitiva, onde consentirne l'avvio tempestivo.

La seduta termina alle ore 9,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 4 novembre 2010

206^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BOSONE

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto Superiore di Sanità, il dottor Riccardo Capocaccia, dirigente di ricerca e direttore del reparto di epidemiologia dei tumori e in rappresentanza del Ministero della salute, il dottor Antonio Federici, della direzione generale della prevenzione e dirigente medico responsabile del Piano oncologico nazionale.

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che è stata chiesta la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso per la procedura che sta per iniziare e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Inoltre, della stessa procedura sarà pubblicato il resoconto stenografico.

La Commissione prende atto.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore alla mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV: audizione di esperti

Riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 ottobre scorso.

Il dottor CAPOCACCIA, nel soffermarsi sulla epidemiologia del tumore alla mammella in Italia, rileva come la mortalità sia in diminuzione grazie alla diagnosi precoce ed alla terapia coadiuvante, mentre l'incidenza – intesa come numero di nuovi casi – è in aumento: tuttavia, tale dato risulta proprio influenzato dalle attività di *screening*. Anche la sopravvivenza risulta in miglioramento, sebbene sussista il rischio di recidiva anche molti anni dopo il trattamento.

Dopo aver fornito alcuni dati sulla mortalità del tumore alla mammella per classi di età ed aver chiarito che esistono fattori di rischio modificabili, quali quelli legati allo stile di vita, e non modificabili, rileva come le azioni prioritarie per il controllo di questo tipo di tumore sono rappresentate dalla prevenzione primaria, attraverso una corretta dieta, dalla prevenzione secondaria, con maggiore copertura dello *screening*, dal trattamento mediante il rispetto di linee guida e con un approccio multidisciplinare, nonché dalla riabilitazione.

Nel rappresentare ulteriori elementi informativi sull'incidenza per classi di età, sottolinea infine il rapporto tra tumore della mammella e gravidanza.

Il dottor FEDERICI, nel focalizzare l'attenzione sull'erogazione dei servizi da parte del Servizio sanitario nazionale, nel confermare le tendenze sulla mortalità e sull'incidenza del tumore alla mammella, già segnalate dal dottor Capocaccia, rileva come l'obiettivo primario è pervenire ad una guarigione fino al 90 per cento dei casi di tumore alla mammella. Tale obiettivo è conseguibile solo attraverso la diagnosi precoce che attualmente può seguire due percorsi: uno lasciato alla iniziativa individuale del medico e della donna; l'altro basato su programmi organizzati di *screening* che costituiscono livelli essenziali di assistenza (LEA) e sono sottoposti a linee guida e raccomandazioni.

Dopo aver sottolineato come la copertura dello *screening* presenta delle disomogeneità tra le varie regioni a discapito soprattutto di quelle del Mezzogiorno, pone in risalto il fatto che la prevenzione di tipo organizzato risultano più efficaci rispetto alla prevenzione basata sulla iniziativa individuale: ad esempio, i dati attestano non solo un numero superiore di mammografie, ma anche mammografie più appropriate.

Nel fornire alcuni dati sui ricoveri ordinari e in *day hospital* e sulla mobilità tra le regioni, si sofferma quindi sulle unità di senologia (*Breast unit*) rispetto alle quali si avverte l'esigenza di una istituzionalizzazione ma anche di una adeguata valutazione delle stesse attraverso la certificazione. Si tratta di aspetti che coinvolgono le competenze regionali, sebbene sia preliminare una corretta definizione delle stesse unità di senologia, dal momento che è possibile focalizzare l'attenzione più sul dato funzionale o, invece, su altri aspetti come la struttura organizzata. A tale riguardo, l'EUSOMA ha promosso un autocensimento delle unità di senologia in Italia, dove una sola, a Pavia, risulta in possesso della certificazione.

Il volume di casi trattati rappresenta un buon indice per misurare la qualità delle *Breast unit*: in particolare, occorrerebbe trattare almeno 150 nuovi casi in un anno. Eppure, solo l'11 per cento dei ricoveri riguarda strutture che riescono a soddisfare questa soglia.

Infine, richiama l'attenzione su alcune raccomandazioni della *task force* statunitense sullo *screening* del tumore alla mammella, con specifico riferimento alla efficacia della mammografia.

Il presidente BOSONE, nel rimarcare l'esigenza di provvedere ad una capillare organizzazione di unità multidisciplinari nelle forme delle cosiddette *Breast unit*, dichiara aperto il dibattito.

La senatrice BIANCONI (*PdL*), alla luce dei dati che mostrano una forte disomogeneità sul territorio, domanda chiarimenti in ordine alle possibili iniziative volte a favorire il recupero del *gap* organizzativo da parte delle Regioni del Sud Italia, non soltanto ai fini di una più massiccia presenza di programmi di *screening* ma anche in funzione di una maggiore personalizzazione delle rilevazioni diagnostiche al fine di poter intercettare quelle microlesioni che, se diagnosticate in tempo e se ben trattate, possono condurre ad una migliore qualità della vita.

Chiede inoltre una valutazione riguardo all'opportunità di intercettare i casi di tumore alla mammella in classi di età antecedenti ai cinquant'anni e successive ai settant'anni, ponendo particolare attenzione ai possibili casi di familiarità e al ricorso a visite senologiche, laddove le diagnosi da mammografia possano rivelarsi uno strumento non adeguato per la rilevazione di eventuali lesioni.

Dopo aver ricordato come, in base alle evidenze scientifiche finora acquisite, tra le donne con diagnosi di carcinoma alla mammella trattate in centri multidisciplinari caratterizzati da un volume significativo di casi trattati con radiologi dedicati e chirurghi senologi, si registri un evidente calo della mortalità e un notevole miglioramento della qualità della vita, chiede una valutazione sulle possibili ed auspicabili iniziative da parte del Ministero della salute nei confronti delle Regioni, al fine di disincentivare progressivamente unità di senologia che trattano un volume ridotto di casi all'anno e concentrare le risorse umane e strumentali nell'ambito di centri multidisciplinari. Chiede infine di poter acquisire gli atti ministeriali relativi al Programma di *screening* e al Piano oncologico nazionale.

Non essendovi altri senatori iscritti a parlare il vicepresidente BOSONE cede la parola agli auditi per la replica.

Il dottor FEDERICI, in risposta ai quesiti posti dalla senatrice Bianconi in merito alla situazione nel Sud Italia, rende noto che il Ministero ha promosso un progetto di pianificazione speciale per lo *screening* della durata di sei anni, proprio allo scopo di rafforzare le strutture regionali anche con la dotazione di risorse specifiche. In tal senso si sono registrati risul-

tati positivi ancorché non del tutto soddisfacenti: in particolare, occorre rafforzare la *governance*, fornendo assistenza tecnica ai *network* dei centri di ricerca, nonché subordinare l'erogazione dei finanziamenti al raggiungimento di obiettivi specifici. In questo quadro svolge un ruolo cruciale la *partnership* con le società scientifiche al fine di orientare gli indirizzi terapeutici degli specialisti.

Fa quindi presente che l'obiettivo del Piano nazionale della prevenzione, attualmente destinato alle classi di età comprese tra i cinquanta e i settant'anni, è quello di una progressiva estensione anche ad altre fasce della popolazione femminile, aspetto che peraltro alcune Regioni hanno già posto in essere.

Dopo aver rilevato come l'efficacia della medicina preventiva dipenda in larga parte anche dall'approccio qualitativo legato all'incidenza genetica di eventuali patologie più che dal ricorso indiscriminato alla mammografia, con riferimento alle *Breast units* si pone l'esigenza di assicurare da parte del livello centrale di Governo la capacità di influenzare i modelli organizzativi delle Regioni, in modo più pervasivo rispetto agli attuali atti di indirizzo. Si tratta di un problema aperto che coinvolge direttamente anche le competenze della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, sebbene riguardi un tema più strettamente attinente all'organizzazione della cura e al *follow-up* post-diagnosi.

Conclude infine rendendo noto che, nell'ambito del Piano oncologico nazionale, si è aperta una fase di confronto con le Regioni in merito alle *Breast units* ferma restando l'esigenza che, nella definizione dei contenuti dei costi *standard* delle Regioni *benchmark*, tale aspetto sia tenuto in ampia considerazione. Si riserva inoltre di fornire quanto prima la documentazione richiesta dalla senatrice Bianconi.

Il dottor CAPOCACCIA, ad integrazione delle considerazioni già espresse dal dottor Federici, fa presente che, in merito ai programmi di *screening* organizzati, occorre far riferimento a *trial* già sperimentati sul campo nella prospettiva di una possibile estensione ad altre classi di età. Osserva, infine, che per quanto riguarda il divario esistente tra le Regioni del Nord e del Sud Italia, tra i fattori di incidenza, figurano anche aspetti connessi alle classi sociali e a livelli di istruzione della popolazione: a suo giudizio, al fine di contrastare tale tendenza, occorre assicurare una continua sorveglianza epidemiologica attraverso i dati acquisiti nell'ambito del Registro tumori.

Il presidente BOSONE, dopo aver ringraziato gli auditi e i senatori intervenuti alla seduta, dichiara conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Giovedì 4 novembre 2010

121^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il capo unità della Direzione Affari interni della Commissione europea Stefano Signore.

La seduta inizia alle ore 12.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, sono state chieste l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverte che la pubblicità della seduta sarà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica, che sarà disponibile in tempi rapidi.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul sistema Paese nella trattazione delle questioni relative all'UE con particolare riferimento al ruolo del Parlamento italiano nella formazione della legislazione comunitaria: audizione del Capo unità della Direzione Affari interni della Commissione europea

Riprende il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 12 ottobre 2010.

La PRESIDENTE ringrazia il capo unità della Direzione Affari interni della Commissione europea, Stefano Signore, per la sua disponibilità a partecipare all'odierna audizione.

Secondo il dottor SIGNORE, si è assistito, nel corso degli ultimi anni, ad un rafforzamento e ad una crescita di professionalità della presenza italiana presso le Istituzioni europee, sia nel versante pubblico che in quello imprenditoriale, cui, però, si è contrapposto, al contempo, un parallelo accrescimento della posizione di altri Paesi membri, notoriamente in competizione con l'Italia.

Se, inoltre, corrisponde al vero che i Governi nazionali, di diversa estrazione politica, hanno cercato di potenziare la proiezione comunitaria del Paese – sviluppando, ad esempio, il coordinamento tra le varie burocrazie ministeriali – occorre anche sottolineare come sia, purtroppo, mancata un'azione coerente nella direzione di un maggior investimento nel settore delle risorse umane, nel senso, ossia, di formare in maniera adeguata la classe dei funzionari a vario titolo preposti alla trattazione delle questioni comunitarie.

Per quanto concerne la collocazione del personale italiano nella struttura della Commissione europea, l'oratore mette in rilievo come essa risulti positiva in termini generali, pur registrandosi una certa carenza nei gradi AD13 e AD14, ovvero a livello di Capi unità.

Sottolinea, inoltre, l'opportunità di prendere in considerazione – quando si voglia valutare la distribuzione dei funzionari italiani nei diversi organi dell'Unione europea – anche le numerose Agenzie che sono proliferate a *latere* delle Istituzioni «tipiche» (si pensi, a titolo di esempio, a Eurojust e alle varie Agenzie per la sicurezza aerea, marittima, ferroviaria...), e che, come è noto, concentrano una serie di competenze di notevole rilievo.

Conclude segnalando un campo d'azione di assoluta rilevanza – dove, invece, molto potrebbe essere ancora fatto da parte dell'Italia in quanto «sistema» – che riguarda la fase preliminare del processo legislativo comunitario e dell'elaborazione vera e propria dei progetti legislativi: con ciò riferendosi a quel momento cruciale in cui vengono predisposti, in modo informale, i vari libri bianchi o verdi, e in cui vengono previste delle consultazioni pubbliche, che preludono alla successiva redazione ufficiale degli atti comunitari. In tale specifico frangente, occorrerebbe una maggiore incisività del «Sistema-Paese», in quanto le determinazioni ivi assunte possono essere modificate, successivamente, con grande difficoltà oppure solo nei loro aspetti marginali.

Seguono osservazioni e quesiti formulati dai senatori.

Il senatore LUSI (PD) è dell'avviso che i decisori politici del Paese non sono stati capaci, negli ultimi anni, di valorizzare adeguatamente le pur indubbie e considerevoli capacità professionali dei dirigenti italiani che lavorano presso l'Unione europea. In tal senso, è mancata quella fon-

damentale azione di assistenza e «accompagnamento» che, invece, altri Paesi, come la Francia, la Germania e la Spagna, hanno saputo sviluppare con perizia, raggiungendo risultati di tutto rispetto in termini di posti occupati e *decision making*.

Rileva, quindi, come, a seguito di tale incapacità della classe politica italiana, la presenza in termini quantitativi dei funzionari nazionali presso le Istituzioni comunitarie si sia affievolita considerevolmente.

La PRESIDENTE, avuto riguardo alla questione, sollevata dall'oratore, relativa a quelli che possono essere definiti i tempi «rallentati» di reazione dell'Italia rispetto all'*input* legislativo della Commissione europea, chiede se essi siano originati, essenzialmente, da una mancanza di comunicazione iniziale tra le diverse amministrazioni statuali oppure da una lentezza cronica e «intrinseca» ai procedimenti decisionali di quelle stesse amministrazioni.

In sede di replica, il dottor SIGNORE fa presente che, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e con un'Unione europea a 27 Stati membri, si sono mutati gli assetti decisionali tra le Istituzioni comunitarie, in maniera tale da favorire, in alcuni casi, o da peggiorare, in altri, la posizione negoziale relativa dell'Italia: ciò renderebbe necessaria una più equilibrata distribuzione del personale di origine italiana.

Fino a questo momento, inoltre, è stato possibile registrare una non completa consapevolezza della complessità dell'*iter* legislativo comunitario da parte dei responsabili nazionali che trattano le questioni europee. Sotto tale profilo, un'azione determinata ed efficace dell'Italia si è registrata quando si aveva piena contezza dell'aspetto strategico di un certo *dossier* comunitario: ma, molto spesso, tale reattività non ha mai assunto il carattere sistematico che, invece, contraddistingue il *modus operandi* ordinario dei Paesi più importanti dell'Unione.

La PRESIDENTE dichiara, quindi, conclusa l'odierna audizione.

IN SEDE REFERENTE

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 ottobre 2010.

La PRESIDENTE informa che, allo scadere del termine previsto, sono pervenuti 20 subemendamenti, che saranno pubblicati nell'odierno resoconto.

Comunica, inoltre, che sono arrivate le relazioni delle Commissioni 1^a e 5^a. In quest'ultima relazione viene formulata una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sarà, conseguentemente, enucleata in un'apposita proposta emendativa a firma della relatrice.

Informa, infine, che la senatrice Granaiola ha chiesto di aggiungere la propria firma agli emendamenti: 9.1, 9.6, 9.7, 9.8.

Propone, pertanto, che si proceda all'illustrazione degli emendamenti e dei subemendamenti già a partire dalla prossima settimana, in maniera da avviare le relative votazioni nella settimana successiva, previa acquisizione dei conferenti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 12,45.

**EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2322**

Art. 1.

1.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 1.1, aggiungere in allegato A, prima della direttiva 2010/31/UE, la seguente direttiva:

«2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi».

Aggiungere in allegato B, prima della direttiva 2009/20/CE, la seguente direttiva:

«2008/112/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica le direttive del Consiglio 76/768/CEE, 88/378/CEE, 1999/13/CE e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, 2002/96/CE e 2004/42/CE allo scopo di adeguarle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele».

Art. 6.

6.0.12/1

ARMATO

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere la lettera a).

6.0.12/2

ARMATO

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere la lettera b).

6.0.12/3

BARBOLINI

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, lettere a) e b), sostituire il termine «30» con il termine «15».

6.0.12/4

BARBOLINI

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», al comma 1, lettera c), dopo le parole: «fornitore stabilito» inserire le seguenti: «in Italia ovvero».

6.0.12/5

BARBOLINI

All'emendamento 6.0.12, al capoverso «Art. 6-bis», sopprimere la lettera d).

Art. 7.**7.1**

IL RELATORE

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:

«e le amministrazioni interessate devono svolgere le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 9.**9.3/1**

VACCARI, DIVINA, ADERENTI

All'emendamento 9.3, dopo le parole: «nel rispetto», inserire le seguenti: «delle leggi regionali e».

9.9/1

GRANAIOLA, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO

All'emendamento 9.9, alle parole: «previa intesa con la», anteporre le seguenti: «con lo scopo di stabilire le modalità attuative dei percorsi formativi predisposti ai sensi della lettera d) del comma 1, con priorità per quelli individuati dalle regioni competenti per territorio per le guide destinate a "siti specifici" di grande rilevanza storico-monumentale,».

Conseguentemente, aggiungere in fine le seguenti parole: «e sostituire le parole: "nonché quello delle2, con le seguenti: "e acquisito il parere delle"».

9.9/2

GRANAIOLA, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO

All'emendamento 9.9, alle parole: «previa intesa con la», anteporre le seguenti: «con lo scopo di stabilire le modalità attuative dei percorsi formativi predisposti ai sensi della lettera d) del comma 1, con priorità per quelli individuati dalle regioni competenti per territorio per le guide destinate a "siti specifici" di grande rilevanza storico-monumentale,».

9.10/1

GRANAIOLA

All'emendamento 9.10, sopprimere la lettera f).

9.10/2

GRANAIOLA

All'emendamento 9.10, sostituire la lettera f) con la seguente: «f) prevedere particolari percorsi formativi per le guide destinati a siti specifici di grande rilevanza storico-monumentale individuati dalle regioni».

9.10/3

GRANAIOLA

All'emendamento 9.10, sopprimere la lettera g).

Art. 10.**10.15/1**

BARBOLINI

All'emendamento 10.15, alla lettera l-bis), dopo le parole: «prevedere l'istituzione,» inserire le seguenti: «previa acquisizione del parere in via istruttoria delle competenti Commissioni parlamentari,».

10.15/2

GRANAIOLA

All'emendamento 10.15, alla lettera l-quater), sopprimere le seguenti parole: «, a sue spese,».

10.16/1

BARBOLINI

All'emendamento 10.16, dopo le parole: «dati personali» inserire le seguenti:

«sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che tale archivio sia strutturato in tre diversi strumenti informatici:

1) una «interconnessione di rete», che consenta di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;

2) un «modulo informatico centralizzato», che memorizzi, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticità di una o più categorie di dati presenti nella richiesta di verifica, e che permetta al titolare dell'archivio lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione;

3) un «modulo informatico di allerta», che memorizzi le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, nonché le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dall'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) agli aderenti. Tali informazioni possono essere conservate nell'archivio il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi;

b) prevedere che i risultati di specifico interesse ai fini della lotta alla criminalità organizzata siano comunicati agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché, ove rilevanti, all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e all'ISVAP;

c) prevedere che le informazioni dell'archivio siano limitate a dati contenuti in: documenti di identità e di riconoscimento, compresi gli elementi di codifica contenuti o esposti nei documenti stessi; - partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito, esclusivamente per le finalità della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo; - posizioni contributive previdenziali ed assistenziali; - informazioni relative a polizze assicurative e a sinistri che hanno dato luogo a indennizzo o risarcimento, contenute in archivi pubblici o privati. Di conseguenza, a prevedere che ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalità della prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo sia individuato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché Istruttoria motivata e parere del Garante per la protezione dei dati personali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

d) prevedere inoltre che con tale provvedimento siano:

1) specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio e le singole voci da comunicare;

2) stabilite le modalità relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati;

3) individuate le modalità e fissati i termini secondo i quali i dati sono comunicati e gestiti;

4) stabilite le sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti aderenti che utilizzano i dati acquisiti per finalità estranee alla finalità di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo;

e) garantire che le disposizioni di cui sopra siano trasmesse, per l'espressione di un parere preventivo, alle competenti Commissioni parlamentari e al Garante per la protezione dei dati personali.».

Art. 11.

11.0.1/1

IL RELATORE

All'emendamento 11.0.1, aggiungere in fine le seguenti parole: «conseguentemente è abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.»

11.0.2/1

MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO

All'emendamento 11.0.2, al capoverso «Art. 11-bis», comma 1, sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «è sostituito dai seguenti:

"2. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2011, sulla base di un'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) devoluzione delle residue competenze in materia alle regioni e ai comuni;

b) riscossione dei canoni delle concessioni demaniali da parte dei comuni;

c) suddivisione dei proventi riscossi ai sensi della lettera b) tra comuni, regioni e Stato;

d) obbligo per le regioni di disciplinare il settore con propri provvedimenti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma.

2.1. Le regioni, d'intesa con i comuni e sentite le associazioni di categoria dei concessionari demaniali più rappresentative a livello regionale, nell'ambito della disciplina di cui al comma 2, lettera d), provvedono a stabilire:

a) il numero effettivo delle concessioni demaniali e della loro valenza turistica da parte dei comuni;

b) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime;

c) l'importo dei canoni relativi alle concessioni demaniali di cui alla lettera a) del presente comma;

d) i criteri e le modalità di rilascio nel caso di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, con preferenza per le richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

e) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

f) l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

g) i casi in cui le concessioni demaniali nuove o revocate sono messe a gara nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

h) i criteri e le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali.

2.2. Le disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1992, e di ogni altra nonna dello Stato facenti riferimento alle concessioni demaniali, cessano di avere vigore a partire dalla data di entrata in vigore delle discipline regionali di cui al comma 2.1.

2.3. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque adottato.

2.4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2.5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione europea"».

11.0.2/2

ARMATO, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO

All'emendamento 11.0.2, al capoverso «Art. 11-bis», comma 1, sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le regioni, d'intesa con i comuni e sentite le associazioni di categoria dei concessionari demaniali più rappresentative a livello regionale, provvedono a stabilire la durata

delle concessioni e i criteri di rinnovo delle medesime. Nelle more dell'intervento regionale, le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori sei anni, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84."».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

11.0.2/3

GRANAIOLA, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, BALDINI, SBARBATI

All'emendamento 11.0.2, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli concessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali».

11.0.4/1

BARBOLINI

All'emendamento 11.0.4, al capoverso «Art. 12», comma 2, sostituire le parole: «misure analoghe a quelle previste» con le seguenti: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, misure volte ad evitare frodi fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, nel rispetto dei principi e dei criteri previsti».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

Giovedì 4 novembre 2010

Presidenza del Presidente
Maurizio LEO

La seduta inizia alle ore 8,50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva del federalismo fiscale

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali (ANACAP)

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito)

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, comunica che sono presenti l'avvocato Pietro di Benedetto, presidente dell'ANACAP, il ragioniere Ezio Buraschi e la dottoressa Giorgia Gallo, consiglieri dell'ANACAP. Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione e cede la parola all'avvocato di Benedetto.

L'avvocato DI BENEDETTO, svolge una relazione, al termine della quale intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, Maurizio LEO, *presidente*, i senatori Rosario Giorgio COSTA (*PdL*), Giuliano BARBOLINI (*PD*) e Lucio D'UBALDO (*PD*).

L'avvocato DI BENEDETTO, risponde alle osservazioni e ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Maurizio LEO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è riunito dalle ore 9,40 alle ore 9,45.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

Giovedì 4 novembre 2010

116^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

(2095) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 3 luglio 2002

(Parere alla 3^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 ottobre.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza parere non ostativo, nel presupposto della natura meramente eventuale e non previamente quantificabile degli effetti di gettito.

Il parere è altresì reso con la seguente osservazione: la Commissione, pur preso atto degli elementi forniti dal Governo, circa la compatibilità della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 4 giugno 1997, n. 170 in materia di desertificazione, con le esigenze fi-

nanziarie già programmate a legislazione vigente, evidenza, secondo quanto già rilevato con riferimento ad altri provvedimenti di ratifica di accordi internazionali, che la modalità di copertura impiegata nel provvedimento non debba essere reiterata per la copertura di futuri accordi internazionali ed invita il Ministero dell'economia e delle finanze ad individuare preventivamente modalità di copertura alternative più conformi alla legge n. 196 del 2009 per altri provvedimenti di ratifica, recanti identica copertura, già presentati alle Camere e non ancora discussi.».

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

(2178) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 6 ottobre.

Dopo un intervento del senatore VACCARI (*LNP*), volto a stabilire un termine per riferire al Parlamento, il relatore FLERES (*PdL*) illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, a condizione, resa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia inserito un articolo recante: "Clausola di monitoraggio" con le seguenti parole: "Ogni sei mesi l'Agenzia delle dogane provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti delle misure della Convenzione di cui all'articolo 1 e trasmette le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze, che riferisce al Parlamento con apposita relazione nei successivi sessanta giorni"».

La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.

(1460) MICHELONI. – *Disciplina della rappresentanza istituzionale locale degli italiani residenti all'estero*

(1478) TOFANI e BEVILACQUA. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, recante norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alle leggi 6 novembre 1989, n. 368 e 18 giugno 1998, n. 198, in tema di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1498) GIAI. – *Modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, concernente la disciplina dei Comitati degli italiani all'estero, e alla legge 6 novembre 1989, n. 368, in materia di Consiglio generale degli italiani all'estero*

(1545) RANDAZZO e DI GIOVAN PAOLO. – *Nuove norme sull'ordinamento del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE)*

(1546) *RANDAZZO ed altri.* – *Nuove norme in materia di ordinamento dei Comitati degli italiani all'estero*

(1557) *PEDICA.* – *Abrogazione della legge 6 novembre 1989, n. 368, e modifiche alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, in materia di disciplina dei Comitati degli italiani all'estero*

(Parere alla 3^a Commissione sul nuovo testo unificato proposto dal relatore e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 20 ottobre.

Il senatore VACCARI (*LNP*), in sostituzione della relatrice Bonfrisco, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che vengano approvate le proposte 31.5, 33.3 (testo 2) e 23.2 (testo 2) all'ulteriore condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che al comma 2 di quest'ultima proposta le parole: "mediante corrispondente riduzione delle" siano sostituite dalle altre: "a valere sulle risorse di cui alle".

La Commissione osserva che la proposta 23.2 (testo 2) è volta a definire le risorse con le quali far fronte alle spese di funzionamento dei comitati degli italiani all'estero, nonché alle spese per le elezioni. Per quanto attiene al primo aspetto (comma 1), si fa presente che il provvedimento riduce il numero di tali organismi previsti a legislazione vigente. Pertanto la clausola di invarianza degli oneri appare congrua. Per le spese elettorali, la relazione tecnica specifica che la nuova normativa è volta a ridurre gli oneri a legislazione vigente (pari a circa 13 milioni) e quantifica i nuovi oneri in una previsione di 8,6 milioni di euro. La copertura è disposta riducendo l'autorizzazione di spesa delle elezioni per l'anno 2003. A tal riguardo, si fa presente che la riduzione di un'autorizzazione di spesa in genere svolge una funzione riallocativa tra finalità di spesa diverse. Nel caso in esame, le autorizzazioni richiamate nel comma 2 della proposta, concernenti le spese per elezioni, hanno la stessa finalità degli articoli richiamati al comma 2. Occorre quindi valutare l'opportunità di specificare che a tali spese si provvede con le risorse a legislazione vigente anziché prevedere la riduzione di autorizzazioni di spesa contenute in una legge che lo stesso disegno di legge in esame abroga all'articolo 34. Eventualmente potrebbe essere trasformata la previsione di spesa in una autorizzazione di spesa configurata come tetto massimo.

A tal ultimo riguardo, la Commissione bilancio osserva che dalla relazione tecnica risulta che il costo delle elezioni a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa sarà inferiore a quelle a legislazione vigente. Pertanto non occorre provvedere ad una copertura aggiuntiva per le elezioni, posto che il parametro di riferimento per la valutazione finanziaria è la legislazione vigente. A tal fine, non rileva il fatto che il capitolo, nell'anno in corso, non presenta sufficienti risorse.».

Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI sollecita il Governo a presentare la relazione tecnica sul nuovo testo unificato in materia di ordinamento della rappresentanza militare al fine di consentire alla Sottocommissione di rendere il prescritto parere.

Il sottosegretario CASERO fornisce ampie rassicurazioni di presentare la documentazione richiesta in tempi solleciti.

Prende atto la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 9,30.

